
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Documento prodotto solo in giudizio che se reso disponibile prima avrebbe potuto evitare la proposizione dell'azione giurisdizionale: compensazione delle spese di lite

Nonostante la soccombenza attorea e l'accoglimento delle argomentazioni giuridiche proposte della difesa di parte convenuta, sussistono i motivi di cui all'articolo 92 comma 2 c.p.c. per procedere comunque all'integrale compensazione delle spese di lite qualora la difesa abbia prodotto solo dopo l'inizio della causa, ed addirittura nel termine ultimo della memoria istruttoria ex articolo 183 comma 6 numero 2 c.p.c., il documento posto a fondamento della decisione di rigetto della domanda attorea, mentre la produzione di tale documento ante causam ed al momento della richiesta di pagamento pregiudiziale, ben avrebbe potuto indurre a determinazioni diverse da quella della proposizione dell'azione giurisdizionale.

Tribunale di Reggio Emilia, sezione seconda, sentenza del 18.12.2014

...omissis...

a) La domanda attorea non può essere accolta.

Invero, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, qui condivisa e dalla quale non vi è motivo di discostarsi, "in tema di anticipazione su ricevute bancarie regolate in conto corrente, se le relative operazioni sono compiute in epoca antecedente rispetto all'ammissione del correntista alla procedura di amministrazione controllata, è necessario accertare, qualora il correntista - successivamente ammesso al concordato preventivo - agisca per la restituzione dell'importo delle ricevute incassate dalla banca, se la convenzione relativa all'anticipazione su ricevute regolata in conto, contenga una clausola attributiva del diritto di incamerare le somme riscosse in favore della banca (cd. patto di compensazione o, secondo altra definizione, patto di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto): solo in tale ipotesi, difatti, la banca ha diritto a compensare il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito, verso lo stesso cliente, conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente, a nulla rilevando che detto credito sia anteriore all'ammissione alla procedura concorsuale ed il correlativo debito, invece, posteriore, poiché in siffatta ipotesi non può ritenersi operante il principio della cristallizzazione dei crediti, con la conseguenza che né l'imprenditore durante l'amministrazione controllata, né gli organi concorsuali - ove alla prima procedura ne sia conseguita altra - hanno diritto a che la banca riversi in loro favore le somme riscosse, anziché porle in compensazione con il proprio credito (così Cass. n. 17999/2011, che in motivazione richiama anche i precedenti di Cass. n. 4205/2001, Cass. n. 2539/1998).

Sulla base di tale insegnamento, la domanda di pagamento attorea deve ritenersi infondata. Infatti, le parti, oltre a concludere il contratto di anticipazione contro cessione di credito, hanno altresì pattuito che la banca è autorizzata ad annotare in conto e comunque a compensare - a soddisfazione del proprio credito per le anticipazioni erogate al cliente - le somme da essa incassate in esecuzione delle suddette operazioni di anticipazione" (all. 4 fascicolo di parte convenuta); e la pattuizione è contenuta in una scrittura privata avente data certa anteriore alla domanda di concordato, atteso che la scrittura privata ha data certa del 19/2/2010 (cfr. sempre allegato 4 del fascicolo di parte convenuta), mentre la domanda di concordato è stata presentata il successivo 30/6/2010 (cfr. all'allegato 3 del fascicolo attoreo).

L'espresso patto di compensazione, quindi, in aderenza all'insegnamento giurisprudenziale sopra citato, esclude che la procedura possa richiedere il versamento della somma incassata, ciò che impone il rigetto della domanda attorea.

b) Nonostante la soccombenza attorea e l'accoglimento delle argomentazioni giuridiche proposte della difesa di parte convenuta, sussistono i motivi di cui all'articolo 92 comma 2 c.p.c. per procedere comunque all'integrale compensazione delle spese di lite.

In particolare, tali motivi vanno rinvenuti nel fatto che la difesa della Banca ha prodotto solo dopo l'inizio della causa, ed addirittura nel termine ultimo della memoria istruttoria ex articolo 183 comma 6 numero 2 c.p.c., il documento sopra indicato e posto a fondamento della decisione di rigetto della domanda attorea; mentre la produzione di tale documento ante causam ed al momento della richiesta di pagamento pregiudiziale, ben avrebbe potuto indurre la procedura a determinazioni diverse da quella della proposizione dell'azione giurisdizionale.

p.q.m.

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- rigetta la domanda;

- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Reggio Emilia, 18/12/2014